

# **Resoconto strutturato del dibattito nelle riunioni della Consulta al fine della preparazione del documento iniziale**

## **Ambiti e competenze di autonomia, partecipazione alle decisioni statali e UE**

Riunione – 28/11/2016

### **Discussione**

#### **Punti condivisi**

#### **AMBITI E COMPETENZE DI AUTONOMIA**

- Individuazione degli ambiti di autonomia garantiti, fermo restando il ruolo delle norme d'attuazione. In questo quadro possono rientrare:
  - il riconoscimento di nuovi ambiti di materia (anche con opportune precisazioni di merito sugli ambiti compresi in essa);
  - la definizione dei modi e dei limiti di operatività, nei confronti delle competenze ormai tutte definite dallo Statuto, delle clausole generali di competenza statale presenti nella Costituzione (es. diritto privato, diritto penale, coordinamento della finanza pubblica, livelli essenziali delle prestazioni, tutela della concorrenza);
  - l'inserimento nello Statuto delle garanzie temporali e procedurali per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale, che oggi si trovano nelle norme d'attuazione;
  - l'inserimento di una clausola di salvaguardia del livello di autonomia esistente.
- Competenze delle Province autonome e della Regione Trentino-Alto Adige, da definirsi secondo un modello di Regione, in equilibrio tra comunità politica composta dalle due comunità provinciali, dotata di talune competenze ordinamentali, e istituzione di coordinamento, anche mediante legislazione condivisa.

#### **PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI STATALI**

- Esplicita previsione dell'intesa con la Regione o con le Province autonome per la revisione statutaria (art. 103 Statuto);
- Affermazione della natura consensuale delle norme d'attuazione come risultato di negoziazione tra autonomie territoriali e Stato;
- Fermo restando quanto già disciplinato nello Statuto, un maggior coinvolgimento dei consigli provinciali:
  - nel procedimento di formazione delle norme d'attuazione;
  - nel procedimento di modifica del Titolo VI dello Statuto (Finanza della Regione e delle Province) di cui all'articolo 104 dello Statuto stesso;
  - nei confronti dell'attività dei Presidenti delle Province e della Regione nell'ambito della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (indirizzi consiliari).

#### **PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI UE**

- Richiamo ai valori e ai principi dell'integrazione europea
- Partecipazione al processo decisionale dell'UE e autonoma attuazione del diritto della UE, con la regolamentazione dei reciproci rapporti tra organo esecutivo e legislativo;
- Riferimento esplicito alla cooperazione transfrontaliera.

## **Criteri**

Il criterio fondamentale è costituito dall'obiettivo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle competenze riconosciute alle Province autonome e – nell'ambito del modello istituzionale prescelto – della Regione, adeguando le previsioni dello Statuto a quadro costituzionale definito dalla riforma del 2001 e dai successivi sviluppi normativi e giurisprudenziali.

Con la revisione dello Statuto speciale è da rafforzare il metodo negoziale (intesa – art. 103 St.) e da affermare il ruolo fondamentale delle norme di attuazione quale strumento di precisazione condivisa tra lo Stato e le Province autonome nonché d'influenza regionale/provinciale nella definizione dei contenuti di atti formalmente statali.

A livello statutario sono da esplicitare principi di partecipazione alla formazione e autonoma attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché un riferimento esplicito, come obiettivo, alla cooperazione transfrontaliera e interregionale.

## **Indirizzi principali**

La revisione dello Statuto deve aggiornare e riallineare le competenze attribuite dallo Statuto speciale allo stato attuale, incluse quelle risultanti dalla riforma del Titolo V Parte Seconda della Costituzione in relazione alla clausola di maggior favore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 10) e contestualmente definire in modo univoco i limiti a cui gli ambiti di competenza legislativa e amministrativa sono soggetti, soprattutto rispetto alle materie o funzioni trasversali attribuite allo Stato. In questo contesto può essere riconosciuto un ruolo alle norme di attuazione quali forme negoziali e pattizie che consentono di regolare il modo di impatto sull'autonomia statutaria di alcune clausole generali di competenza statale (es. diritto privato, diritto penale, coordinamento della finanza pubblica, livelli essenziali delle prestazioni, tutela della concorrenza).

Tra i meccanismi procedurali di garanzia si prospetta di elevare a livello statutario il sistema di adeguamento delineato nella norma di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che consente di adeguare l'ordinamento provinciale nelle materie di competenza alla normativa statale escludendo effetti abrogativi della disciplina provinciale vigente e garantendo così stabilità e continuità della normativa locale.

Pare utile affermare a livello statutario che in nessun caso le norme dello Statuto e le relative norme di attuazione possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato e alle sue amministrazioni funzioni e compiti già trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province autonome o alla Regione e agli enti locali o comunque che nessuna disposizione dello Statuto può essere intesa come rivolta a diminuire il livello di autonomia, riconosciuto alle Province autonome o alla Regione nei confronti dello Stato prima della revisione.

Nella revisione dello Statuto potrà essere prevista la necessità dell'intesa con le Province autonome e con la Regione per le ulteriori modifiche dello Statuto (anche se è bene essere consapevoli che questa garanzia non opererà sino a quando tale innovazione non sarà stata approvata con legge costituzionale).

Per quanto riguarda le norme d'attuazione si ritiene opportuno precisare a livello statutario la

loro natura negoziale/pattizia quale strumento di implementazione e concretizzazione condivisa dell'autonomia delle Province autonome e della Regione. Deve essere confermato il ruolo della Commissione paritetica di cui all'articolo 107 St. e precisato il rapporto tra le determinazioni della Commissione paritetica e la decisione del Governo.

Il ruolo dei Consigli provinciali e regionale previsto dall'art. 103 nel procedimento di modifica dello Statuto va confermato e deve essere esteso anche alle modifiche del Titolo VI, cioè alle modifiche della parte finanziaria attraverso la procedura semplificata di revisione. Ugualmente potrà essere previsto il coinvolgimento dei Consigli nella procedura di definizione delle norme d'attuazione nonché nell'espressione di indirizzi politici in relazione alle decisioni della Conferenza Stato – Regioni e della Conferenza Unificata.

È altresì auspicabile elevare a rango statutario quanto già previsto nella norma di attuazione statutaria (d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49) garantendo ai Presidenti delle Province autonome e della Regione la partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato ad approvare atti normativi che riguardano la sfera di attribuzioni delle Province autonome e della Regione.

Nello Statuto dovrà essere riconosciuto, anche mediante rinvio a quanto disposto in generale dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la facoltà delle Province autonome e della Regione di partecipare alla formazione degli atti dell'Unione europea e all'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché alla stipulazione di accordi con Stati e intese con enti territoriali appartenenti ad altri Stati.

Norme specifiche potrebbero essere dettate in relazione agli istituti di cooperazione transfrontaliera. In questo quadro lo Statuto assicurerà in particolare il ruolo dei Consigli provinciali e regionale